

Allegato "A" all'Atto Costitutivo di Associazione del 13 settembre 06.

STATUTO

Art. 1 – Denominazione.

E' costituita una Associazione denominata "**GIUSTOPESO ITALIA**".

Art. 2 – Finalità.

L'Associazione, che nello svolgimento della propria attività non persegue alcun fine di lucro, si prefigge ed ha lo scopo sociale di istruire, informare, sostenere ed assistere i propri associati, ponendosi come obiettivo principale una corretta informazione nutrizionale, in linea con i dettami della dieta mediterranea. E' inoltre obiettivo primario dell'associazione, quello di creare un punto di riferimento per l'istruzione delle persone e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, riguardo la rilevanza sociale e sanitaria del problema dell'eccesso ponderale (sovrappeso, obesità), dei disordini alimentari (bulimia, anoressia) e delle patologie cibo-correlate (ipertensione, diabete, malattie cardiovascolari, ecc.).

Art. 3 – Attività.

Per il raggiungimento dello scopo istituzionale l'associazione potrà:

- a) organizzare incontri e convegni di studio, nazionali e internazionali, cicli e corsi di insegnamento per adulti, bambini, insegnanti, nonché partecipare ad iniziative dello stesso tipo, con altre Associazioni ed istituzioni italiane e/o estere;
- b) istituire laboratori, condurre studi e ricerche, effettuare seminari e conferenze, nazionali ed internazionali, cicli e corsi di formazione, relativamente all'attività istituzionale;

	c) effettuare raccolta di fondi economici e/o risorse alimentari	
	eccedenti ai fabbisogni, al solo fine di trasferire tali beni in ambiti	
	e contesti bisognosi di effettivo aiuto. In questo potrà avvalersi di	
	collaborazioni con Enti, Cooperative, Organizzazioni no profit, via	
	via identificate, conformi alla natura costitutiva di Giustopeso	
	Italia.	
	d) dar vita ad un periodico scientifico e culturale per informare,	
	divulgare e promuovere l'attività via via svolta dall'Associazione a	
	favore dei propri associati e per pubblicare contributi a questa	
	relativi;	
	e) creare siti web, utilizzare i media o altri mezzi di comunicazione,	
	per la divulgazione di corrette informazioni nutrizionali.	
	Art. 4 – Sede.	
	L'Associazione ha la sede sociale ed operativa in Roma - Via	
	Adriano Cecioni, 7 ma potrà in qualsiasi momento istituirne altre	
	secondarie sul territorio nazionale, tanto direttamente quanto	
	appoggiandosi presso la sede di propri associati.	
	Art. 5 – Domicilio fiscale.	
	Il domicilio fiscale dei soci, per quanto concerne i rapporti con	
	l'Associazione e indirettamente con le varie entità da questa	
	coinvolte, viene eletto a tutti gli effetti presso la sede sociale.	
	Art. 6 – Durata.	
	L'Associazione ha durata illimitata.	
	Art. 7 – Soci dell'Associazione.	

Per assicurare da una parte, il raggiungimento degli scopi statuari e dall'altra, la continuità di prestazione nei confronti degli Associati vecchi e nuovi, questi, sulla base del ruolo svolto, vengono opportunamente contraddistinti in due categorie:

- *Soci Ordinari*: sono tali coloro che hanno come interesse prevalente quello di voler fruire dei servizi e/o benefici dispensati dall'Associazione, desiderando limitare il loro rapporto associativo al semplice ottenimento di questi;
- *Soci Sostenitori*: sono tali coloro che desiderano cooperare con l'organo esecutivo dell'Associazione, partecipando direttamente e fattivamente alla sua attività. I fondatori dell'Associazione sono iscritti di diritto tra i Soci Sostenitori, mentre quelli che entreranno successivamente in questa categoria, dovranno essere autorizzati dall'assemblea ordinaria dei Soci Sostenitori.

Possono chiedere l'adesione all'Associazione le persone fisiche e/o giuridiche, associazioni ed enti che ne condividano gli scopi.

Art. 8 – Modalità di adesione.

Fermo restando che i potenziali Soci Sostenitori possono inoltrare una semplice richiesta (nel caso di persona giuridica, a nome del Legale Rappresentante) a mezzo lettera al Consiglio Direttivo, significando le motivazioni che li inducono ad assumere un tale ruolo, ma che in ogni caso non sono tenuti a versare alcuna quota associativa, tutti gli altri Soci Ordinari sono obbligati a sottoscrivere ed inviare all'Associazione il modulo di adesione predisposto,

	specificando le modalità di versamento del contributo associativo
	annuale previsto, giusto quanto deliberato e stabilito dal Consiglio
	Direttivo ed allegando una copia del documento personale di
	riconoscimento.
	Art. 9 – Rinnovo tacito del rapporto associativo.
	Il Socio Ordinario, entro 15 (quindici) giorni dalla data di scadenza
	del proprio periodo associativo, potrà rinnovare tacitamente il
	rapporto associativo versando la quota sociale dovuta
	all'Associazione per la successiva annualità. Qualora tutto questo
	non dovesse avvenire, il rapporto associativo decadrà
	automaticamente e senza ulteriori formalità.
	Art. 10 – Obblighi degli Associati.
	Tutti i Soci, al di là della categoria di appartenenza, sono tenuti al
	pieno ed integrale rispetto delle norme che regolano il presente
	statuto nonché delle disposizioni diramate di volta in volta dal
	Consiglio Direttivo; fermo restando che, in particolare, i Soci Ordinari
	non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive
	quote sociali.
	Art. 11 – L'Assemblea Generale dei Soci Sostenitori.
	Fermo restando che le deliberazioni dell'Assemblea Generale, prese
	in conformità alla Legge vigente ed allo Statuto sociale, obbligano la
	totalità dei Soci, quando questa è ordinaria, deve essere convocata
	dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno.
	All'Assemblea Generale Ordinaria, nella fattispecie, compete:

	<ul style="list-style-type: none"> • L'ammissione di nuovi Soci Sostenitori e/o le eventuali dimissioni di quelli in carica; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • La nomina dei membri del Consiglio Direttivo e/o la loro revoca; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • L'approvazione del Bilancio presentato dal Consiglio Direttivo; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Il compenso degli amministratori o membri del Consiglio Direttivo. 	
	L'Assemblea Generale Straordinaria viene invece convocata per deliberare su argomenti che riguardano da vicino lo statuto, ovvero:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Le modifiche allo Statuto sociale; • Lo scioglimento dell'Associazione. 	
	L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei partecipanti, fatte salve le cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa.	
	Art. 12 – Diritto di partecipazione e di intervento alle Assemblee.	
	Hanno diritto di intervenire e votare nelle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, esclusivamente i Soci Sostenitori, ognuno dei quali ha diritto ad un solo voto e può rappresentare, per delega scritta, un solo altro Associato Sostenitore. I Soci Sostenitori hanno la facoltà di convocare le precitate assemblee purché rappresentino almeno un terzo della loro totalità.	
	Art. 13 – Convocazione, costituzione e validità delle Assemblee.	
	Le Assemblee sono convocate mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo (può essere anche diverso dalla sede dell'Associazione) nonché l'ordine del giorno con gli argomenti	

	da trattare e deliberare, da inviare al domicilio degli Associati
	Sostenitori oppure pubblicare sull'eventuale organo di stampa
	dell'Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima da quello fissato per
	l'adunanza.
	Per la validità delle Assemblee, ordinarie e straordinarie, in prima
	convocazione è necessaria la presenza di almeno il 51%
	(cinquantunopercento) dei Soci Sostenitori. Trascorsa un'ora da
	quella indicata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea si considera
	costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci
	Sostenitori intervenuti.
	Art. 14 – Presidenza dell'Assemblea.
	L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal
	Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza o impedimento,
	dal Vice-Presidente. In caso di assenza o impedimento del
	Presidente e del Vice-Presidente, l'Assemblea è presieduta da un
	Socio Sostenitore prescelto dagli intervenuti.
	Delle riunioni assembleari viene redatto un verbale sottoscritto dal
	Presidente e dal Segretario Generale del Consiglio Direttivo o, in sua
	assenza, da un altro Socio Sostenitore nominato dalla stessa
	Assemblea.
	Art. 15 – Le Riunioni (assemblee speciali) dei Soci Ordinari.
	Le Riunioni dei Soci Ordinari sono parziali e vengono convocate dal
	Consiglio Direttivo ogni qualvolta siano ritenute veramente
	indispensabili e/o laddove sia assolutamente necessario affrontare
	temi specifici che riguardano, appunto, una parte di loro. La

	convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo
	e degli argomenti da trattare, deve essere fatta almeno 15 (quindici)
	giorni prima della data fissata per l'adunanza con comunicazione a
	mezzo posta elettronica o sms. Alle Riunioni hanno diritto ad
	intervenire solo gli Associati Ordinari direttamente interessati agli
	argomenti che debbono essere trattati e deliberati purché siano in
	regola con il pagamento della quota associativa. I Soci Ordinari
	hanno diritto ad un solo voto e possono farsi rappresentare in
	assemblea con delega scritta da un altro Associato che, a sua volta,
	può rappresentare per delega fino a 5 (cinque) Associati.
	Art. 16 – Presidenza e costituzione delle Riunioni dei Soci
	Ordinari.
	Le Riunioni dei Soci Ordinari sono presiedute dal Presidente
	dell'Associazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice-
	Presidente o da altra persona da questo delegata. Il Segretario
	Generale assume la funzione di Segretario della Riunione dei Soci
	Ordinari che, in sua assenza o impedimento, potrà essere esercitata
	da uno dei Soci Ordinari nominato dall'assemblea validamente
	costituita. Al Presidente spetta non solo dirigere le Riunioni ma
	anche coordinare gli interventi degli Associati fissando le modalità
	delle discussioni. Le Riunioni si intendono sempre validamente
	costituite a prescindere dal numero dei Soci Ordinari intervenuti.
	Art. 17 – Il Consiglio Direttivo.
	L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da
	un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri/consiglieri

nominati dall'Assemblea Generale dei Soci Sostenitori previa determinazione del loro numero. Gli amministratori/consiglieri rimangono in carica per un periodo di 3 (tre) anni/esercizi, ovvero fino all'approvazione del Bilancio dell'ultimo esercizio, e sono rieleggibili. Tuttavia, se per qualsiasi motivo venissero a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione; i nuovi nominati possono così restare in carica sino alla successiva Assemblea Generale dei Soci Sostenitori che potrà confermarli o destituirli. Allorquando dovesse mancare più della metà degli Amministratori, quelli rimasti in carica sono autorizzati a convocare immediatamente l'Assemblea Generale dei Soci Sostenitori per l'integrazione dei consiglieri mancanti e/o per la sostituzione dell'intero Consiglio Direttivo in carica.

Art. 18 – Poteri e funzioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, se formato da un numero minimo di 3 (tre) membri, elegge al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario Generale, in questo caso, con ulteriori funzioni di Tesoriere; od anche un Amministratore Delegato o un Direttore Generale quando il numero dei membri nominati è superiore a 3 (tre). Il Consiglio Direttivo può anche procedere alla nomina di un Presidente Onorario che, pur non facendo parte dei Soci Sostenitori, partecipa alle riunioni con diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Associazione, fatti salvi quelli

	riservati per statuto all'Assemblea Generale. Sono di esclusiva	
	competenza del Consiglio Direttivo le decisioni concernenti:	
	<ul style="list-style-type: none"> • L'accettazione (provvisoria) delle richieste da parte 	
	dell'Associato Sostenitore;	
	<ul style="list-style-type: none"> • L'accettazione e/o l'eventuale rigetto delle domande di 	
	adesione presentate dagli Associati Ordinari;	
	<ul style="list-style-type: none"> • L'accertamento dell'adempimento degli obblighi assunti 	
	dall'insieme degli Associati;	
	<ul style="list-style-type: none"> • L'adozione di particolari strumenti e/o servizi di interesse 	
	generale e/o specifico degli Associati;	
	<ul style="list-style-type: none"> • L'assegnazione ad Associati Sostenitori e/o terzi di specifici 	
	incarichi/funzioni.	
	I poteri del Consiglio Direttivo possono essere delegati in tutto o in	
	parte a singoli membri.	
	Art. 19 – Rappresentanza legale. Il Presidente.	
	Il potere di rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di	
	terzi spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento	
	(anche temporaneo), a chi lo sostituisce e/o ne ha ricevuto le	
	deleghe. Mentre il potere di firma per l'Associazione, che è proprio	
	del Presidente, non può essere in alcun caso attribuito ad un	
	sostituto e/o delegato.	
	Ciò premesso, il Presidente avoca a sé tutti i poteri ordinari e	
	straordinari che si rendono necessari per il conseguimento dello	
	scopo sociale. In particolare, può:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Aprire e/o chiudere conti correnti bancari e postali; 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Contrarre mutui e/o finanziamenti (leasing) per l'acquisto di 	
	beni mobili ed immobili;	
	<ul style="list-style-type: none"> • Richiedere e/o ottenere il contributo o il supporto delle 	
	istituzioni pubbliche;	
	<ul style="list-style-type: none"> • Rilasciare quietanze e/o fatture; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Assumere e/o licenziare il personale, anche di volontariato; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Avvalersi di entità esterne (strutture, impianti, studi 	
	professionali, ecc.) per particolari servizi e/o consulenze;	
	<ul style="list-style-type: none"> • Promuovere e concludere accordi con interlocutori privilegiati 	
	(aziende produttrici e/o commerciali);	
	<ul style="list-style-type: none"> • Concedere mandati, procure e/o deleghe per alcune funzioni 	
	facenti parte del suo incarico.	
	Va da sé che il Presidente ha la facoltà di convocare, in qualunque	
	momento, la riunione del Consiglio Direttivo.	
	Art. 20 – Il Segretario Generale.	
	Il Segretario Generale è tenuto a curare i libri verbali delle	
	Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo nonché il libro	
	generale dei Soci Ordinari aggiornato annualmente con l'indicazione	
	delle quote versate all'Associazione per gli scopi statutari. Il	
	Segretario Generale coadiuva altresì il Presidente e, più in generale,	
	gli altri membri del Consiglio Direttivo nell'espletamento delle attività	
	esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il buon	
	funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Il Segretario	
	Generale, giusto quanto riportato nel precedente art. 18, può	
	assumere anche la carica di Tesoriere ed essere pertanto	

	Presidente per redigere e sottoscrivere, unitamente al Presidente, un verbale.
	Art. 23 – Patrimonio ed Entrate.
	Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili, comunque acquisiti, e dalle somme accantonate a qualsiasi titolo sino a quando non siano utilizzate per gli scopi statutari.
	Le entrate dell'Associazione sono invece costituite:
	- dalle quote sociali stabilite dal Regolamento e da eventuali contributi volontari degli associati che potranno anche essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
	- dai contributi ed erogazioni liberali di privati, persone giuridiche, altre associazioni e enti;
	- dai proventi derivanti dallo svolgimento delle attività sociali e promozionali;
	- da incassi per affitto di impianti e beni sociali in genere;
	- da incassi di pubblicità ;
	- dai contributi e dal ricavo di convenzioni con: lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni, la Comunità Economica Europea, gli organismi Internazionali, i paesi stranieri e con ogni e qualsiasi Ente e Società, pubblico o privato, italiano o estero, erogati per l'attività svolta dall'Associazione per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
	Art. 24 – Bilancio.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di Associazioni e, più in generale, i dettati del Codice Civile.

Firmato in originale

PITZALIS Giorgio

LUCIBELLO Maddalena

GOBBI Stefano